

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2578

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 luglio 2020 (v. stampato Senato n. 1087)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 luglio 2020*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Ambasciata d'Italia
Skopje*

Prot. n. *118-101/2017*

NOTE VERBALE


The Embassy of Italy in Skopje presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the Macedonia and has the honor to refer to the "Agreement between the Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence concerning co-operation in the field of Defense", done in Skopje on 9 May 1997.

Considering that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c. of the above mentioned article with the following content:

"This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will cease to produce effects six months after such notification".

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the Aforesaid Agreement.

The Embassy of Italy in Skopje avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Macedonian Republic the assurances of its highest consideration.



Skopje, February 3, 2017

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Skopje

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ



REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS

No. 46 - 4093/5

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in the Republic of Macedonia and has the honor to acknowledge the receipt of Embassy's Note Prot.n.118-10/2017 dated 3rd of February 2017 regarding the Agreement between the Italian Ministry of Defense and the Macedonian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, done at Skopje on 9 May 1997, as follows:

“Concerning that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c of the above mentioned article with the following content:

“This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will case to produce effects six months after such notification.”

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement.”

EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC

SKOPJE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia has the honor to inform that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the amended paragraph c of Article 9 of the Agreement between the Macedonian Ministry of Defense and the Italian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, proposed by the Italian Side.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia considers that the note of the Embassy of the Italian Republic in Skopje from February 3, 2017, together with this note with affirmative reply, constitute a legally binding Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Italian Republic which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective legal requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic in the Republic of Macedonia the assurances of its highest consideration. *N. D.*

Skopje, 23 August 2017



Traduzione non ufficiale

*Ambasciata d'Italia
Skopje*

Prot. n. 118-10/2017

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri del Governo di Macedonia ed ha l'onore di fare riferimento all'“Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa”, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:

“Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica”.

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

L'Ambasciata d'Italia a Skopje si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 3 febbraio 2017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA
Skopje

Traduzione non ufficiale

REPUBBLICA DI MACEDONIA
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 46-4093/5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia ed ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale di codesta Ambasciata prot. n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 relativa all'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, del seguente tenore:

“Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:

“Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica”.

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.”

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica di Macedonia concorda con la modifica, proposta da parte italiana, del comma c) dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Ministero della Difesa macedone e il Ministero della Difesa italiano sulla cooperazione nel campo della difesa.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SKOPJE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia concorda nel ritenere che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Skopje del 3 febbraio 2017, insieme alla presente Nota di risposta, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica di Macedonia ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno informate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, in merito al completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 23 agosto 2017

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

NOTA. Si riporta l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 46.

Il Ministero della Difesa Italiano ed il Ministero della Difesa Macedone, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - inclusi i Documenti di Vienna adottati nel 1990, 1992 e nel 1994 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro della stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Macedoni;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dal Ministero della Difesa Italiano e dal Ministero della Difesa Macedone.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma e a Skopje allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate macedoni.

Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;
2. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;

3. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
4. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
5. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
6. formazione/addestramento;
7. materiali per la Difesa, da concordare di volta in volta, in relazione a eventuali reciproci interessi;
8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
9. medicina militare;
10. storia militare;
11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

1. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti e altri Ufficiali, autorizzati dalle Parti;
2. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
3. organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;
4. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
5. contatti fra istituzioni militari similari;
6. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
7. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
8. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle leggi dei due Paesi. La Parte ospitante assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 6

- a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice;

b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni;

c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA PARTE ITALIANA

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

PER LA PARTE MACEDONE

DRZAVNA TAYNA
TAYNA
DOVERLIVO
SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo;

e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari intese tra le Parti;

f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi dei due Paesi;

g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi.

Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.


ARTICOLO 9

- a. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti.
- b. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
- c. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje, il 9 MAGGIO 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e macedone tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Ministero della Difesa
Italiano



Per il Ministero della Difesa
Macedone



AGREEMENT

BETWEEN

THE ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE

AND

THE MACEDONIAN MINISTRY OF DEFENCE

CONCERNING COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE

The Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence, hereafter referred to as the "Parties":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- recognising that the principles and the intentions of the Charter of Paris for a new Europe - including the Vienna Documents of 1990, 1992 and 1994 - the "Conventional Forces in Europe" Treaty and the "Partnership for Peace" are a turning point in the history of Europe;
- considering the North Atlantic Treaty Organisation the pillar of stability and security;
- aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces;

hereby agree as follows:

ARTICLE 1

The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws in order to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

Under this agreement the organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field will be carried out by the Italian Ministry of Defence of and the Macedonian Ministry of Defence.

Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Rome and Skopje in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programme.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will take place in the following sectors:

1. defence security and policy;
2. functioning of the armed forces in a democratic society, including legal aspects;
3. peacekeeping and humanitarian operations;

4. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
5. armed forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;
6. formation/training;
7. defence materials, that will be defined case by case, in relation with possible and mutual interests;
8. environmental issues and pollution caused by military facilities;
9. military medical service;
10. military history;
11. military sport.

Military cooperation will not be limited to the above sectors. Actually, the Parties will seek new cooperation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Cooperation between the Parties will develop as follows:

1. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officers authorised by the Parties;
2. exchange of experiences between the Experts of the two Parties;
3. organisation and implementation of common activities within the Partnership for Peace;
4. participation of observers in military exercises;
5. contacts between similar military institutions;
6. discussions, consultations, meetings and participations in symposiums, conferences, courses;
7. exchange of information and educational publications;
8. exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

Possible cooperation activities will be funded on a mutual basis and in compliance with article 2 of this Agreement, in particular:

the sending Party will pay:

- the travelling expenses of its personnel as far as the established point of entry into the host Country and back;
- the relevant costs and any other allowance due to these personnel under their own regulations;

the host Party will pay:

- military transportation from the established point of entry into its own territory, food and board, if available in military facilities, as well as planned activities.

This general principle of reciprocity will not be applicable to numerous groups. Funding procedures relevant to these numerous groups will be established on a case-by-case basis by mutual Agreement between the Parties.

Successive specific arrangements will regulate the financial aspects including, among other things, specific cost-sharing provisions relevant to the exchange of personnel and the attendance of courses by students of one Party.

Medical assistance and relevant expenses on the territory are regulated by the respective laws of the two Countries, within his laws and regulations the host Party will provide only the emergency medical assistance.

In particular, the sending Party will pay health or accident insurance in addition to the expenses for the repatriation of the sick person.

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the Party concerned will pay all the relevant expenses. In this connection, the host Party will do its best to organise the activities as desired by the delegation.

ARTICLE 6

- a. Each Party shall handle classified material, designs, drawings, projects, technical specifications and any other classified information, received under this Agreement, in a manner no less stringent than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary security measures so that this classification will remain as long as requested by the originating Party.
- b. classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made under any circumstances and by any means containing such information;
- c. the corresponding degrees of security protection used by the two Parties are as follows:

FOR THE ITALIAN SIDE

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

FOR THE MACEDONIAN SIDE

DRZAVNA TAYNA
TAYNA
DOVERLIVO
SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

- d. the Parties shall ensure that the documents, material and information exchanged under this agreement will be only used for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement;
- e. the transfer to third parties of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, made available under this Agreement, will be subject to prior written approval of the originating Government or bodies, unless otherwise specifically agreed between the Parties;
- f. the information obtained during the cooperation will not be used to prejudice the interests of the two Countries.
- g. should classified information be exchanged under this Agreement between industries and/or bodies other than the Parties, separate agreements will be concluded by the responsible authorities of the two Countries.
Pending the conclusion of such agreements, the security provisions of this Agreement will cover also the classified information exchanged during eventual contractual negotiations.

ARTICLE 7

The exchange of information for the implementation of this Agreement will take place through the respective Embassies.

ARTICLE 8

Disputes on the interpretation and implementation of this Agreement will be settled through negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

a. This Agreement will remain in force for five years. It can be amended at any time by mutual agreement between the Parties.


b. This Agreement will come into force at the date of the second of the two notifications, that the Parties will officially exchange, after that the respective internal procedures have been carried out.

The validity of this Agreement will be automatically extended for further five years unless either of the Parties notifies the other, in writing and at least six months before the expire of the above mentioned term, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in SKOPJE on 9 MAY 1997 in two originals in the Italian, English and Macedonian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Italian Ministry of
Defence



For the Macedonian Ministry of
Defence



PAGINA BIANCA



18PDL0107890